SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 309)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1976

Provvedimenti straordinari per i giovani non occupati

ONOREVOLI SENATORI. — È da tempo che il problema dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è all'attenzione del Parlamento, dei partiti, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle categorie imprenditoriali. Ciò è testimoniato non soltanto da proposte di legge già presentate, ma anche da iniziative promosse ed attuate ad ogni livello e, soprattutto, dall'impegno del Governo, assunto in sede di dichiarazioni programmatiche, di approntare uno strumento legislativo, con ogni sollecitudine, che fosse la risultante delle tesi emerse e desse quindi la più adeguata risposta alle esigenze lavorative dei giovani.

Nell'elaborare tale provvedimento non ci si è nascosto che la disoccupazione o inoccupazione dei giovani non è fenomeno congiunturale. Essa, infatti, è intimamente connessa a cause strutturali che vanno rimosse, intervenendo tempestivamente con provvedimenti legislativi al fine di evitare che il fenomeno si aggravi ulteriormente.

Pertanto, il problema dei giovani non occupati postula, innanzi tutto, che siano definiti tre importanti interventi legislativi:

1) riforma della scuola secondaria;

2) riforma del collocamento;

3) legge-quadro per la formazione professionale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (5000) 2/3/4

Realizzate le modifiche agli anzidetti istituti in maniera da assicurare, tra l'altro, una maggiore elasticità del mercato del lavoro con la disponibilità di lavoratori opportunamente preindirizzati e qualificati, anche sul fenomeno in esame si incide in maniera efficace sino a prevedersi un suo effettivo ridimensionamento.

In attesa degli auspicati provvedimenti, atti a rimuovere, come si è detto, le cause strutturali alla base della disoccupazione dei giovani, provvedimenti che sono in avanzata fase di elaborazione, si è ritenuto di dover affrontare con sollecitudine gli aspetti congiunturali del fenomeno.

Allo scopo, si è predisposto il disegno di legge, che si ha l'onore di sottolineare all'attenzione del Parlamento, con il quale si dà una prima e concreta risposta alle manifestate necessità.

La normativa recata dal provvedimento, che per gli scopi che si prefigge è necessariamente limitato nel tempo, è il risultato di incontri, nel corso dei quali sono state approfondite ed esaminate tutte le tesi e le problematiche proposte, con le forze politiche e sociali, le organizzazioni di categoria, i rappresentanti qualificati di enti locali. In questa fase elaborativa particolare attenzione è stata riservata alle proposte delle rappresentanze giovanili sia dei movimenti politici che sindacali, degli ordini professionali e delle strutture scolastiche.

Questa vasta consultazione ha consentito di approfondire in maniera soddisfacente gli aspetti più vari del problema e, quindi, di tentare una necessaria verifica delle reali dimensioni del fenomeno e l'accertamento delle sue cause oggettive, verifiche ed accertamenti indispensabili per poter stabilire l'ambito entro il quale il provvedimento legislativo dovesse muoversi, le linee di intervento e l'ampiezza delle misure da adottare.

Sulla base delle premesse, si ponevano come problemi preliminari la individuazione della nozione di « giovani », la necessità di predisporre strumenti di accertamento e rilevazione della obiettiva situazione del mercato del lavoro, nonchè la determinazione dei settori economico-produttivi sui quali doveva procedersi ad intervento pubblico ai fini occupazionali.

Il limite minimo di età per essere considerati giovani è stato determinato in 15 anni, per l'ovvia considerazione che la cessazione dell'obbligo scolastico e la conseguente possibilità di immissione sul mercato del lavoro si realizzano alle soglie di questa età. Più delicati problemi sollevava la determinazione del limite massimo di età. Basandosi anche sulle raccomandazioni comunitarie e sull'entità numerica dei disoccupati intellettuali, si è ritenuto di individuare tale limite in una fascia fra i 22 e i 28 anni, secondo la qualificazione scolastica e professionale dei giovani.

La previsione di una lista speciale di collocamento per i giovani, nonchè di rilevazioni semestrali su tutti i dati connessi al mercato del lavoro è stata poi considerata strumento essenziale sia per una più compiuta efficacia di una legge straordinaria sull'occupazione giovanile sia ai fini di eventuali futuri interventi di struttura nel medesimo settore.

Passando al problema dell'individuazione dei settori in cui dovesse attuarsi l'intervento, è parsa opportuna una prima generale distinzione fra settore privato e settore pubblico, pur ritenendo che il provvedimento dovesse esplicare i suoi effetti in ambo i settori. Infatti l'occupazione nel settore privato determina immediatamente un aumento di produttività, con conseguente incremento di posti di lavoro e quindi sviluppo di una positiva reazione a catena atta a costituire inversione dell'attuale fase economica. Da un lato però essa è di difficile quantificazione, poichè è basata sulla situazione economica generale e sulla libera — anche se incentivabile — domanda di lavoro; dall'altro non dà risposta alle esigenze di impiego, anche se saltuario ed eccezionale, di giovani in progetti di larga utilità sociale.

Se quindi, per i suoi effetti economici, è parso necessario privilegiare il settore privato, non si è ritenuto di escludere il settore pubblico. Non è parso invece possibile procedere ad ulteriori individuazioni di set-

tori nel generale ambito del rapporto di lavoro privato. Ciò sia per la mancanza di elementi univoci di scelta in merito ai settori da privilegiare, sia perchè una tale individuazione avrebbe avuto fondamento solo se rivolta a correggere distorsioni del mercato del lavoro. Ma è evidente che un intervento del genere avrebbe assunto carattere di intervento di struttura non conciliabile con le esigenze congiunturali del provvedimento. Si è quindi preferito un intervento generalizzato nel settore privato onde evitare l'aggravamento delle distorsioni attualmente esistenti sul mercato del lavoro.

Unica eccezione a questa « neutralità » del provvedimento, la spiccata preferenza che si è inteso dare all'occupazione nel Mezzogiorno, ritenendo la necessità in ogni momento legislativo di prevedere delle linee di maggiore incentivazione per le imprese dell'area meridionale. Nella stessa ottica di « neutralità » si è ritenuto che il provvedimento non dovesse incidere sull'attuale disciplina dell'apprendistato (che infatti è stata modificata solo in minima parte e limitatamente alle imprese artigiane), ma solo affiancarsi ad essa in modo del tutto autonomo.

Tale affermazione non implica una valutazione positiva dell'attuale regolamentazione dell'apprendistato, che anzi dovrà essere oggetto di sollecita revisione; ribadisce invece la natura congiunturale del presente provvedimento. Si è quindi ritenuto che il provvedimento dovesse:

a) rendere possibile l'effettivo immediato inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sia in via stabile e definitiva sia in via provvisoria;

b) che in tale ultimo caso fosse necessario prevedere il successivo stabile inserimento attraverso adeguate incentivazioni per le imprese ed una formazione professionale reale e adeguata;

c) eliminare ogni profilo di carattere assistenziale, prevedendo l'utilizzazione dei giovani nel settore pubblico (dove più facilmente si può cedere alla tentazione di interventi a carattere assistenziale), solo in attività finalizzate a scopi altamente sociali.

Carattere autonomo, ma non per questo di minore rilevanza, presentava il problema, da più parti sollevato, dell'accesso nella pubblica amministrazione di giovani muniti di valida qualificazione professionale da svolgersi a cura dello Stato attraverso specifici corsi formativi.

In tal caso non si trattava di prevedere posti aggiuntivi, ma di consentire ai giovani di accedere ad una parte dei posti vacanti nella Pubblica amministrazione, attraverso corsi di specifica formazione professionale; non quindi incrementare ma favorire invece una « migliore » occupazione giovanile.

Il disegno di legge riflette le premesse di ordine generale e le valutazioni sopra illustrate.

Nel settore privato la normativa predisposta si applica a tutte le imprese di qualsiasi natura e dimensione.

Sono quindi comprese nella sua sfera di applicazione, oltre alle industrie, le imprese commerciali ed artigiane, gli enti pubblici economici, le cooperative, i consorzi, le imprese agricole di qualsiasi dimensione (anche minima: es. coltivatori diretti).

Particolare rilievo ha appunto la previsione di queste ultime. Infatti, data la situazione di particolare crisi del settore, in special modo nelle regioni meridionali, non è sembrato sufficiente la normativa incentivante di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, la quale, come è noto, delega le regioni a tutta una serie di interventi finanziati dallo Stato e soprattutto dalla Comunità economica europea, per favorire il rilancio dell'agricoltura. Il settore agricolo potrà quindi beneficiare in via aggiuntiva anche delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Ciò premesso, si è prevista la possibilità per le imprese (nell'ampio significato sopra illustrato) di assumere giovani dai 15 ai 28 anni con contratto a tempo indeterminato, con disciplina giuridica ed economica uguale ai normali rapporti di lavoro.

Presupposto di tale forma di assunzione è naturalmente la previa qualificazione professionale dei giovani da assumere.

Per incentivare le imprese a tale forma di assunzione, che per le sue caratteristiche

di stabile occupazione deve ritenersi prioritaria, si prevede la detrazione da parte del datore di lavoro di una determinata somma dall'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico.

Poichè dai dati statistici risulta tuttora che la disoccupazione giovanile è particolarmente grave soprattutto nel settore del personale non qualificato, anche prendendo lo spunto da proposte sindacali che prevedono contratti di lavoro misti a corsi di formazione professionale, si è ritenuto di disciplinare, prevedendo opportune agevolazioni, un contratto formativo caratterizzato dai seguenti elementi:

a) mancanza di specifica qualificazione professionale dell'assumendo;

b) previsione di corsi di addestramento professionale integrativi della prestazione di lavoro;

c) durata fino ad un anno non rinnovabile;

d) possibilità per l'imprenditore (o per altre imprese) di assumere (e anche in questo caso sono previste adeguate agevolazioni) a tempo indeterminato il giovane alla scadenza del termine.

Poichè il contratto formativo presuppone la mancanza di qualifica, i limiti di età sono ristretti dai 15 ai 22 anni, elevabili a 26 per i laureati.

Per evitare che i datori di lavoro procedano esclusivamente ad assunzioni di tale tipo, si è ritenuto necessario prevedere che il numero dei contratti a termine non possa superare una data percentuale, più ristretta nel Mezzogiorno, rispetto al numero totale degli addetti all'impresa.

Si è presa in considerazione l'ipotesi che il datore di lavoro alla scadenza del termine non confermi il giovane, trasformando il contratto in rapporto a tempo indeterminato.

In tal caso, per evitare che il giovane abbia in sostanza perso un anno, si prevede che possa ottenere da apposita commissione presso l'Ufficio del lavoro un'attestazione del livello professionale conseguito, da valere come titolo preferenziale per l'avviamento al lavoro.

Per rendere efficace il sistema delineato e per consentire una puntuale osservazione, ai fini in precedenza illustrati, di tutti i dati connessi all'occupazione giovanile, si è poi prevista l'esecuzione di rilevazioni semestrali da parte degli uffici del lavoro su tutti gli aspetti del problema occupazionale da svolgersi con la collaborazione delle amministrazioni e delle imprese, nonchè l'istituzione di una lista speciale di collocamento cui si possono iscrivere solo i giovani non occupati.

L'istituzione di tale lista appare inoltre idonea a vincere le remore all'iscrizione nelle liste ordinarie proprie soprattutto dei giovani disoccupati intellettuali.

Alle liste speciali si affiancano quelle ordinarie e quindi i giovani possono essere iscritti in entrambe, anche se per fruire dei benefici della presente legge devono essere iscritti nella lista speciale.

Le predette rilevazioni semestrali e la completa raccolta dei dati sulla forza del lavoro giovanile consentono per la prima volta di avere gli elementi per fare una esatta valutazione del mercato di lavoro giovanile (offerta e domanda di lavoro).

Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione professionale che è stata disciplinata sotto tre profili:

a) in primo luogo e principalmente, la Regione è chiamata a predisporre annualmente il programma delle attività formative sia per i giovani disoccupati che per quelli occupati con contratto a termine;

b) egualmente la Regione può autorizzare sotto il suo controllo anche le imprese, singole o associate a tale scopo, a svolgere attività formativa nell'ambito dell'impresa medesima. In tal caso, per assicurare l'effettivo svolgimento dell'attività, è previsto oltre al controllo regionale anche quello delle organizzazioni sindacali. Infine, allo stesso scopo, si istituisce un quaderno documentativo e si comminano sanzioni amministrative per ogni violazione relativa alle attività formative;

c) infine vengono previste le modalità per l'equiparazione delle qualifiche acquisite durante il servizio militare a quelle richieste per l'avviamento al lavoro.

Inoltre è parso opportuno dettare norme particolari per le imprese artigiane sia per favorire la permanenza nell'occupazione degli apprendisti passati di qualifica, sia per prevedere la non computabilità dei giovani assunti con contratto formativo nei massimali occupativi che caratterizzano l'impresa artigiana.

Nel settore pubblico si è ritenuto di prevedere progetti specifici di servizi e opere attuati dallo Stato o dalle Regioni mediante l'assunzione di giovani con contratto a termine di durata non superiore a due anni.

È previsto che i giovani assunti collaborino con gli addetti istituzionalmente alle attività oggetto dei progetti specifici.

Si determinano poi i settori di intervento e le procedure di assunzione. Come settori di intervento, i progetti specifici possono riguardare, fra l'altro, i servizi della giustizia, il turismo e le attività sportive, i beni culturali e ambientali, il patrimonio forestale, l'aggiornamento del catasto.

Anche in questo caso l'assunzione ha luogo mediante richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista speciale.

Onde assicurare i necessari meccanismi di controllo, è previsto che le Amministrazioni dello Stato e le Regioni trasmettano i progetti specifici al CIPE che, sentita la Commissione interregionale, determina i criteri generali di intervento e procede alla ripartizione dei fondi, oltre a stabilire la durata del contratto relativo all'attuazione del progetto speciale.

Per quanto riguarda la necessità di creare un efficace strumento di incentivazione dell'occupazione giovanile nel Mezzogiorno, anche nel settore pubblico si prevede che il 70 per cento dello stanziamento sia attribuito alle Regioni meridionali. Infine, si è previsto che il 25 per cento dei posti vacanti nella Pubblica amministrazione nel prossimo triennio siano riservati ai giovani mediante concorso — con procedure particolarmente semplificate — per l'ammissione a corsi formativi della durata da quattro a dodici mesi. Alla fine del corso i giovani sono ammessi nei ruoli dell'Amministrazione.

Più in particolare il provvedimento prevede:

il programma dell'attività di formazione professionale viene predisposto dalla Regione, annualmente, sentite le amministrazioni interessate e le organizzazioni sindacali. Il programma è articolato per comprensori e livelli di professionalità (norma quadro) (art. 1);

le rivelazioni semestrali sulle prospettive di occupazione a breve termine e sulle necessità formative dei lavoratori (art. 2);

l'istituzione di liste speciali presso le sezioni comunali di collocamento alle quali si possono iscrivere i giovani disoccupati, residenti nel Comune, di età compresa tra i 15 e i 28 anni. Le imprese rivolgono alle sezioni comunali competenti per territorio richieste numeriche dei giovani che intendono assumere ai sensi della presente legge (art. 3);

l'assunzione a tempo indeterminato di giovani qualificati iscritti nelle liste speciali. La norma ha durata temporale di 3 anni (art. 4);

l'assunzione con contratto a termine, denominato di formazione professionale, dei giovani non qualificati, di età compresa tra i 15 e i 22 anni. Anche tale norma ha limite temporale di 3 anni. Tale contratto non può avere durata superiore a 12 mesi e non è rinnovabile.

L'impresa può, a tale titolo, assumere due giovani ogni 30 dipendenti o frazione di trenta, se ubicata al nord, e 3 giovani ogni 20 dipendenti, se ha sede nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

L'orario di lavoro, non inferiore a 20 ore settimanali, deve consentire al giovane di frequentare cicli di formazione professionale.

L'impresa deve predisporre un quaderno documentativo, vidimato dall'Ispettorato del lavoro, dove vanno mensilmente annotate le attività formative svolte dal giovane (art. 5).

L'impresa, o altro datore di lavoro, scaduto il contratto, può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta per l'assunzione definitiva del giovane.

Ove questi non sia in tal modo assunto, può chiedere al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio di sostenere prove per l'attribuzione della qualifica (art. 6).

È prevista, infine, la fissazione dei livelli retributivi dei giovani assunti sia a tempo indeterminato che con contratti di formazione professionale.

Inoltre sono stabilite le misure e la durata delle agevolazioni delle quali le imprese che assumono ai sensi della presente legge possono fruire. Dette agevolazioni sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente in godimento dalle imprese od altro titolo (es. imprese artigiane ed agricole).

Le misure e la durata delle agevolazioni sono diverse sia che trattasi di imprese del nord che di quelle ubicate nel Mezzogiorno. Queste ultime sono privilegiate (art. 7).

La normativa recata dal provvedimento non si applica alle imprese che siano impegnate in progetti di ristrutturazione e riconversione (art. 8).

Le imprese che vogliono assumere giovani, sia a tempo indeterminato che con contratto di formazione, devono dimostrare che il numero dei dipendenti occupati non è inferiore a quello esistente alla data di entrata in vigore di questa legge. Ciò ad evitare che vengano licenziati lavoratori anziani per far luogo ai giovani allo scopo di fruire delle previste agevolazioni.

Comunque, per tutto il periodo in cui fruiscono delle agevolazioni, tutte le imprese di ogni dimensione e natura non possono far luogo a licenziamenti per riduzione di personale, pena la decadenza di ogni agevolazione e la restituzione dei benefici goduti (art. 9).

L'articolo 10 prevede la partecipazione del giovane assunto a tempo determinato a cicli di formazione predisposti o autorizzati dalla Regione e finalizzati alla effettiva qualificazione.

L'articolo 11 prevede il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare e la loro equiparazione ai livelli professionali richiesti per l'avviamento al lavoro.

L'articolo 12 dispone che gli apprendisti artigiani, passati di qualifica ed assunti a tempo indeterminato, per 6 mesi continuano a fruire dei benefici contributivi connessi all'apprendistato e per un anno non sono conteggiati nei massimali occupativi della impresa artigianale. Si prevede altresì che i giovani assunti con contratto formativo non siano parimenti conteggiati nei suddetti massimali occupativi.

L'articolo 13 stabilisce le forme e i criteri attraverso i quali il CIPE procede alla ripartizione dei fondi da destinarsi alla esecuzione di progetti specifici dello Stato e delle Regioni. Si puntualizza poi al 2° comma che il CIPE stabilisce anche la durata del contratto a termine secondo le categorie dei progetti specifici.

L'articolo 14 prevede che le Amministrazioni dello Stato e le Regioni possono predisporre programmi di servizi ed opere per la realizzazione di progetti specifici di utilità sociale.

Si prevedono poi i settori che possono essere oggetto di tali programmi nonchè il contenuto dei progetti.

Si regola poi sia l'assunzione dei giovani con contratto a termine da quattro a ventiquattro mesi (da stipularsi per il tramite dell'Ufficio di collocamento) sia gli elementi di durata e di retribuzione del contratto medesimo.

L'articolo 15 per tutte le violazioni connesse allo svolgimento dell'attività formativa commina una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 10 milioni, oltre al venir meno con efficacia retroattiva (e conseguente obbligo di restituzione) delle agevolazioni.

Passando all'esame del titolo II, l'articolo 16 riserva ai giovani il 25 per cento dei posti disponibili nella Pubblica amminstrazione negli anni dal 1976 al 1978.

L'articolo 17 prevede l'assunzione dei giovani nei limiti della riserva attraverso concorsi per l'ammissione a corsi teorico-pratici di formazione professionale e detta altresì le norme per la valutazione dei candidati nel concorso.

L'articolo 18 disciplina i requisiti d'ammissione al concorso con particolare riferimen-

to ai limiti massimi di età, opportunamente varianti dai 20 ai 28 anni secondo la carriera cui concorre il candidato.

L'articolo 19 prevede le procedure, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'emanazione dei bandi e l'espletamento dei relativi concorsi, introducendo le necessarie semplificazioni procedurali.

L'articolo 20 regola la organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione, facenti capo alla Scuola superiore della P.A. che può avvalersi delle strutture delle singole amministrazioni e di quelle scolastiche o universitarie.

L'articolo 21 disciplina il trattamento economico dei giovani ammessi ai corsi, il loro diritto all'assistenza sanitaria, nonchè il diritto alla costituzione di posizione assicurativa in caso di esito negativo del corso.

L'articolo 22 stabilisce l'immissione nei ruoli dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale successiva allo svolgimento del corso, nonchè la decorrenza della nomina, ai fini giuridici, dall'inizio del corso medesimo.

L'articolo 23 prevede che i giovani immessi nella P.A. siano collocati nel ruolo unico nazionale istituito dalla legge n. 382.

L'articolo 24 estende la riserva a favore dei giovani del 25 per cento dei posti vacanti agli enti di diritto pubblico.

L'articolo 25 prevede la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge, il cui onere complessivo è valutato in 1.060 miliardi.

Tale onere è distribuito, a seconda dell'imputazione, negli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980.

Per le varie iniziative previste dalla normativa all'esame, vengono stanziate le somme in misura tale che gli interventi nel settore privato possono essere pari a quattro volte quelli realizzabili nel settore pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

La Regione secondo i propri indirizzi programmatici e tenuto conto delle rilevazioni effettuate dall'Ufficio regionale del lavoro di cui all'articolo 2 della presente legge, sentite le amministrazioni interessate e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, predispone ogni anno il programma regionale delle attività di formazione professionale, articolato per comprensori, per settori produttivi, per livelli di professionalità. Nel corso dell'anno potranno essere predisposti programmi suppletivi.

Il programma indica espressamente i corsi di formazione predisposti per le qualifiche ed i livelli di professionalità per i quali si prevedono carenze di manodopera.

La Regione provvede a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee, nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle amministrazioni e nelle imprese.

I programmi predisposti dalle Regioni terranno conto delle modalità previste per il concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

Art. 2.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, effettua due volte all'anno rilevazioni sistematiche sulle prospettive di occupazione a breve termine e sui fabbisogni formativi dei lavoratori, per comprensori, settori produttivi e livelli di professionalità.

Le pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e le imprese sono tenute a fornire ai competenti

uffici del lavoro le informazioni richieste; le università, gli istituti universitari, i provveditorati agli studi comunicano l'esito delle rilevazioni sulle attività professionali che gli studenti intendono svolgere al termine degli studi; le Camere di commercio, industria e agricoltura predispongono valutazioni analitiche sull'andamento produttivo e occupazionale dei vari settori, dandone parimenti comunicazione ai competenti uffici del lavoro.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro a carattere nazionale maggiormente rappresentative, con proprio decreto predispone le modalità tecniche delle rilevazioni in conformità agli accordi comunitari sui servizi del lavoro.

Art. 3.

Presso le sezioni comunali di collocamento è istituita una lista speciale, cui si possono iscrivere i giovani in cerca di occupazione, residenti nel comune, di età compresa tra i 15 e i 28 anni. Essi possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

In nessun caso è consentita la reiscrizione nella lista speciale di cui al precedente comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

I datori di lavoro rivolgono alle sezioni comunali di collocamento competenti per territorio richiesta numerica dei giovani da assumere, ai sensi della presente legge, precisando i titoli di studio, la qualifica, il livello professionale.

La commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, provvede, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 15 della citata legge, in quanto applicabili, alla formazione della graduatoria dei giovani da avviare a cura della sezione di collocamento.

Art. 4.

Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giovani di età tra i 15 e i 28 anni, iscritti nella lista spe-

ciale di collocamento, che sono in possesso della qualiifca professionale richiesta, possono essere assunti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da imprese, incluse le cooperative ed i consorzi, e dagli enti pubblici economici.

Il contratto può prevedere, per un periodo non superiore a due anni, un impegno lavorativo a tempo parziale.

Art. 5.

Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i giovani iscritti nella lista speciale di collocamento, che non dispongano della qualifica professionale specificatamente richiesta, possono essere assunti con contratto di formazione secondo le modalità della presente legge, dalle imprese, comprese le cooperative ed i consorzi, nonchè dagli enti pubblici economici.

Il contratto di formazione è soggetto alle seguenti condizioni:

a) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 e i 22 anni. Per i laureati il limite massimo di età è elevato a 26 anni;

b) ha una durata non superiore ai dodici mesi e non è rinnovabile;

c) può essere stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta. Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.

Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

la durata;

l'orario di lavoro che non può essere inferiore alle 20 ore settimanali e deve consentire al giovane di frequentare cicli di formazione professionale integrativi. L'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione profes-

sionale, non può comunque superare l'orario contrattuale;

le modalità di svolgimento dell'attività formativa, ove sia attuata nell'ambito dell'impresa su autorizzazione della Regione. In tal caso, il datore di lavoro predispone apposito quaderno documentativo denominato profilo di formazione. Su tale quaderno, preventivamente vidimato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, devono essere mensilmente annotate, a cura del datore di lavoro, le attività di addestramento e di formazione svolte dai giovani, la specificazione delle ore impiegate in tali attività, nonchè l'indicazione delle agevolazioni godute.

Copia del contratto è rimessa alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia, all'Ufficio provinciale del lavoro, all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto, il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro, che dovrà annotare l'inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

Art. 6.

Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di cui all'articolo precedente, l'impresa può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, numero 300. Analoga facoltà è concessa entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione ad altre imprese.

Alla scadenza del contratto il giovane lavoratore, che non sia stato assunto ai sensi del precedente comma, può chiedere, allegando alla domanda il libretto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, di sostenere una prova tecnico-pratica ai fini dell'attribuzione della qualifica.

Art. 7.

I giovani assunti a norma dei precedenti articoli 4 e 5 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica.

Per i contratti con un impegno lavorativo a tempo parziale, e per i contratti di formazione, la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro è concessa una agevolazione commisurata come dalla seguente tabella:

	Territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 30-6-1967, n. 1523	Altri territori
con orario contrattuale	L. 64.000 mensili	L. 32.000 mensili
con orario parziale	L. 400 orarie	L. 200 orarie

L'agevolazione di cui al precedente comma è concessa per la seguente durata:

	Territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 30-6-1967, n. 1523	Altri territori
contratti a tempo indeterminato	24 mesi	18 mesi
contratti di formazione	12 mesi	12 mesi
successiva assunzione a tempo indeterminato . .	12 mesi	6 mesi

Le agevolazioni previste dall'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sono aggiuntive rispetto a quelle previste dai precedenti commi.

In sede di versamento all'INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, l'impresa detrae l'importo dell'agevolazione.

Ai fini del rimborso — da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS — l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

Art. 8.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese che siano impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione produttiva.

Art. 9.

Le imprese che assumono giovani lavoratori ai sensi dei precedenti articoli, devono dimostrare al competente Ufficio provinciale del lavoro che il numero dei dipendenti occupati non è inferiore a quello esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e, per tutto il periodo in cui fruiscono delle agevolazioni previste dal precedente articolo 7, non possono effettuare licenziamenti per riduzione di personale.

Inoltre, per lo stesso periodo, le aziende alle quali non si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, non possono effettuare licenziamenti individuali tranne che per giusta causa.

La violazione di tali oneri determina la decadenza di ogni agevolazione prevista dalla presente legge con l'obbligo di restituzione di tutti i benefici goduti fino dall'inizio del contratto.

Art. 10.

Il giovane assunto con contratto di formazione partecipa ai cicli di formazione professionale predisposti o autorizzati dalla Regione, al fine dell'acquisizione del livello di professionalità richiesto dallo svolgimento dell'attività per la quale è avvenuta l'assunzione.

L'impresa, che intenda organizzare direttamente o in collaborazione con altre imprese l'attività formativa, deve richiedere autorizzazione alla Regione; deve dare, inoltre, informazione degli orari e delle modalità di svolgimento dei cicli formativi alla Regione e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia.

Art. 11.

Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti.

Le certificazioni relative sono fornite dal Comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della difesa e con il Ministero della pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.

Art. 12.

Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per un anno nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2, lettere *a*) e *b*), della legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali non sono, altresì, modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, per tutta la durata in cui i relativi contratti fuiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 13.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle Amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al sucessivo articolo 14 e procede alla ripartizione dei fondi di cui al punto 2) del successivo articolo 25 tra le Amministrazioni dello Stato e le singole Regioni. La quota relativa ai progetti specifici da realizazrsi nelle Regioni meridionali è fissata nel 70 per cento.

In particolare il CIPE stabilisce la durata del contratto per i vari settori.

Art. 14.

Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni dello Stato e le Regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività, nelle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 25 anni, elevabile a 28 anni per i laureati.

I programmi si articolano in progetti specifici, definiti d'intesa con gli enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, e si possono riferire ai seguenti settori:

beni culturali e ambientali;

patrimonio forestale;

aggiornamento del catasto;

turismo e ricettività;

attività sportiva;

ispezione del lavoro;

servizi inerenti al funzionamento della giustizia;

servizi in materia di motorizzazione civile in dipendenza di adempimenti CEE;

servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del Tesoro;

carte sismiche e delle acque.

I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attività di formazione, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti alla lista di cui all'articolo 3 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con l'indicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di

ventiquattro mesi e non può essere rinnovato.

La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso essere compresa fra le 18 e le 30 ore settimanali.

La retribuzione delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dell'orario di servizio prestato.

Art. 15.

Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dall'articolo 9 o la mancata, infedele o irregolare tenuta del profilo di formazione di cui all'articolo 5 determinano il venir meno con efficacia dalla data di stipula del contratto delle agevolazioni previste dall'articolo 7 della presente legge.

Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 10.000.000.

TITOLO II

Art. 16.

Le assunzioni in ruolo organico presso le Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, sono riservate per il 25 per cento dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 ai giovani di età non superiore agli anni 28 con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 17.

Le assunzioni dei giovani di cui all'articolo precedente sono subordinate all'esito favorevole di un corso teorico-pratico di formazione professionale, al quale si è ammessi mediante concorso unico nazionale per titoli selettivi a punteggio prefissato nel bando di concorso e mediante una prova scritta

consistente in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

La valutazione dei titoli e delle risposte sintetiche può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

In relazione alle esigenze organizzative dei concorsi possono essere utilizzate sedi decentrate, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai corsi di formazione professionale sono ammessi, entro il numero di posti a disposizione per ciascuna carriera o specializzazione, i candidati i quali abbiano conseguito non meno del cinquanta per cento del punteggio massimo complessivo previsto per i titoli e le prove scritte. Ai fini del reclutamento per l'ammissione ai corsi non vengono valutati i titoli di preferenza e precedenza e di riserva previsti per i concorsi pubblici, dei quali si terrà conto ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 18.

Art. 18.

Sono ammessi ai corsi di formazione professionale i giovani, che ne faranno domanda, in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dei seguenti:

a) per la carriera direttiva tecnica: diploma di laurea ed età non superiore ad anni 28;

b) per la carriera direttiva amministrativa: diploma di laurea ed età non superiore a 26 anni;

c) per la carriera di concetto: diploma di scuola media superiore ed età non superiore a 22 anni;

d) per la carriera esecutiva: diploma di scuola media inferiore ed età non superiore a 20 anni;

e) per la carriera ausiliaria: adempimento della scuola dell'obbligo ed età non superiore a 25 anni.

Nessun candidato può partecipare ogni anno a più concorsi per carriere diverse.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

L'esibizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio del corso.

Il requisito dell'età si intende riferito all'anno solare. Il bando di concorso indica gli eventuali titoli di studio richiesti per corsi di particolare qualificazione.

Art. 19.

La selezione ed il reclutamento dei giovani sono organizzati e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio per l'organizzazione della pubblica amministrazione —, di concerto con i Ministeri interessati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, procede all'emanazione dei bandi di concorso in relazione ai fabbisogni funzionali, qualitativi, nonchè territoriali delle singole Amministrazioni. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione deve rendere detto parere entro venti giorni dalla richiesta; in mancanza, il parere si intende favorevole.

I bandi di concorso determinano il numero dei posti messi a concorso relativi anche a più anni solari, i titoli valutabili e il relativo punteggio, le modalità e i criteri di svolgimento delle singole prove, nonchè le sedi di servizio e il tempo minimo di permanenza in ciascuna sede.

Il bando di concorso è emanato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli atti del concorso sono soggetti al controllo successivo della Corte dei conti.

Art. 20.

I corsi di formazione o di addestramento sono organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione che può av-

valersi delle strutture esistenti presso le singole amministrazioni o delle stesse strutture scolastiche o universitarire.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, della Pubblica istruzione e dei ministri interessati, è determinata una convenzione tipo che stabilisce le modalità di utilizzazione delle strutture necessarie allo svolgimento dei corsi e la misura del compenso orario al personale impegnato nell'espletamento dei corsi medesimi.

I corsi hanno la durata di dodici mesi effettivi per le carriere direttive, di un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a sei per le altre carriere.

Lo svolgimento dei corsi prevede l'effettuazione di attività pratico-operative, presso le Amministrazioni interessate, e di studio di un rapporto rispettivamente del 40 e del 60 per cento dell'orario di servizio vigente per gli impiegati civili dello Stato.

A conclusione del corso, le Amministrazioni interessate esprimono un giudizio sulle capacità professionali e sul rendimento dei giovani nelle attività pratico-operative ed i docenti del corso procedono ad una valutazione sul profitto di ciascun candidato.

La Direzione del corso di ciascuna carriera — sulla base dei giudizi delle Amministrazioni interessate e delle valutazioni dei docenti addetti allo svolgimento dei corsi — compila apposita graduatoria nazionale di merito.

Per la formazione della graduatoria valgono i titoli di precedenza e di preferenza e di riserva previsti per i concorsi pubblici.

Art. 21.

Ai giovani ammessi ai corsi di formazione professionale di cui alla presente legge competono, per ogni mese di effettiva frequenza, un assegno onnicomprensivo da assoggettare alle sole ritenute erariali di importo corrispondente al trattamento economico base minimo previsto per la qualifica iniziale delle singole carriere.

Agli stessi, durante il periodo di partecipazione al corso, compete l'assistenza sanitaria ENPAS a carico dello Stato.

In caso di anticipata cessazione dal corso per qualsiasi motivo, anche disciplinare, o di esito negativo dello stesso si fa luogo, per il periodo relativo all'effettiva frequenza del corso, alla costituzione della posizione assicurativa a carico dello Stato con le modalità previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 322.

Le assense comunque determinate dai corsi comportano una riduzione dell'assegno pari ad un trentesimo per giornata e se superiori a sessanta giorni comportano la decadenza automatica dal corso.

Art. 22.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale di merito, nominati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono immessi nei ruoli e destinati alle singole Amministrazioni in relazione ai rispettivi fabbisogni così come determinati nei bandi di concorso.

La nomina in ruolo decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data di inizio dei corsi di formazione.

Il corso viene valutato ai fini del periodo di prova.

Art. 23.

Il personale nominato ai sensi del precedente articolo 22 costituisce gradualmente i nuclei iniziali dei ruoli unici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 24.

L'articolo 16 della presente legge si estende agli enti di diritto pubblico.

Art. 25.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, di cui:

1) lire 750 miliardi per il rimborso all'INPS dell'importo delle agevolazioni di cui al precedente articolo 7;

2) lire 280 miliardi per la realizzazione dei programmi di servizi ed opere di cui al precedente articolo 14;

3) lire 30 miliardi per la corresponsione ai giovani ammessi ai corsi di formazione professionale dell'assegno onnicomprensivo di cui al precedente articolo 21,

sarà iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di:

— lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1978, lire 250 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 e lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1981 per le spese di cui al punto 1);

— lire 80 miliardi in ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979 e lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1980 per le spese di cui al punto 2);

— lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979 per le spese di cui al punto 3).

All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dei gas metano per autotrazione.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa, sia per quanto attiene alle quote destinate agli interventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), sia per quanto attiene al conseguente scaglionamento temporale delle quote stesse.

Le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.